



Comune di San Pellegrino Terme

Provincia di Bergamo

ORDINANZA SINDACALE N. 74 DEL 09-10-2024

Oggetto: Allerta meteo 10 ottobre 2024. Sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado e nell'asilo nido aventi sede nel territorio comunale.

IL SINDACO

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 recante “Codice della protezione civile” che individua le tipologie degli eventi e gli ambiti di competenza in materia di protezione civile e in particolare l’art. 6 che individua il Sindaco quale autorità di protezione civile e stabilisce che lo stesso eserciti funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle attività di protezione civile da parte delle strutture afferenti alla rispettiva amministrazione;

Visto l’art. 12 del citato decreto legislativo n. 1/2018 che prevede al comma 1 che “lo svolgimento, in ambito comunale, delle attività di pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza, è funzione fondamentale dei Comuni” e al comma 2 lett. f) che “i Comuni provvedono (..) al verificarsi delle situazioni di emergenza di cui all’articolo 7, all’attivazione e alla direzione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare le emergenze a livello comunale”;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” che prevede all’art. 3 comma 2 che il Comune “è l’ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo” e al comma 5 che i Comuni e le Province “sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”;

Visto il Bollettino di allerta di Protezione Civile emesso da Regione Lombardia alle ore 14.20 del 9 ottobre 2024 n° 2024.154, dal quale emerge il livello di criticità elevato (rosso) per rischio idrogeologico dalle ore 21:00 del 09/10/24 e per rischio idraulico dalle ore 00:00 del 10/10/24;

Tenuto che la situazione richiede estrema prudenza a tutela dell’incolumità della popolazione, e ritenuto necessario evitare di sovraccaricare le strade cittadine a tutela della viabilità e della sicurezza;

Considerato che la sospensione delle attività didattiche potrà contribuire in modo sensibile alla riduzione degli spostamenti e del traffico veicolare, migliorando la situazione viabilistica e agevolando le attività volte a fronteggiare l’emergenza;



Comune di San Pellegrino Terme Provincia di Bergamo

Ritenuto di dover intervenire a salvaguardare la sicurezza e l'incolumità pubblica con un provvedimento contingibile e urgente a fronteggiare un pericolo imminente e imprevisto;

Ritenuta la piena sussistenza delle motivazioni che impongono al Sindaco di emanare provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di eliminare i rischi che minacciano la pubblica e privata incolumità dei cittadini, così come previsto dagli articoli n.n. 50, 54 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000;

ORDINA

per il giorno 10 ottobre 2024 la sospensione dell'attività didattica nelle scuole di ogni ordine e grado e nell'asilo nido aventi sede nel territorio comunale.

DISPONE

che la presente ordinanza sia trasmessa all'Istituto Comprensivo, alla Parrocchia, alla Cooperativa in Cammino, alle ditte esercenti il trasporto pubblico e scolastico, alla Prefettura, ai Carabinieri, alla Polizia Locale e che alla presente Ordinanza sia data massima diffusione alla popolazione anche mediante siti internet e canali social istituzionali dell'Ente Comunale;

RACCOMANDA

**ALL'INTERA POPOLAZIONE DI LIMITARE PER QUANTO POSSIBILE GLI
SPOSTAMENTI ALL'ESTERNO DURANTE L'EMERGENZA
IDROGEOLOGICA-IDRAULICA**

INFORMA

che a norma dell'art. 3, 4° comma della Legge 7 agosto 1990 n. 241 che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro 60 giorni dalla notifica, in applicazione del D.Lgs. 2 Luglio 2010 n° 104, oppure al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica, in applicazione del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Li, 09-10-2024

IL SINDACO
Galizzi Fausto
Firmato digitalmente